

COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI (GPS) E DI ISTITUTO DI II E III FASCIA

Con l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10-07-2020 il Ministero dispone la trasformazione delle graduatorie di istituto in graduatorie provinciali previste dall'articolo 1-quater del decreto 126/2019, che modifica la legge n. 124/1999.

Il testo è stato protocollato e ammesso alla registrazione senza rilievi da parte della Corte dei Conti, per cui tra qualche giorno sarà possibile pubblicare il decreto con le date utili per la compilazione delle domande.

LA POSIZIONE DELLA UIL SCUOLA

Dopo il visto della Corte dei Conti il ministero ha emanato l'ordinanza per l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e per il rinnovo di quelle d'istituto di II e III fascia.

La UIL scuola, in sede di confronto, ha fortemente contestato le decisioni ministeriali che stravolgono completamente l'impianto dell'attuale Regolamento delle supplenze (D.M. 131/07) che ha ben governato il sistema per quasi quindici anni.

La cosa che più preoccupa la nostra organizzazione è che le migliaia di precari verranno penalizzati a causa delle modifiche alle precedenti tabelle di valutazione dei titoli. Tale decisione danneggerà i precari storici, quelli con più anni di servizio che negli ultimi anni hanno garantito il funzionamento della scuola statale, a vantaggio del personale neolaureato.

REGOLAMENTO DELLE SUPPLENZE

L'attuale Regolamento, ora superato dalla nuova Ordinanza, è stato il frutto di un lungo e proficuo lavoro tra le organizzazioni sindacali e l'amministrazione mentre la nuova ordinanza non è altro che un atto unilaterale del ministero.

Nessuna condivisione. Il confronto con i sindacati si è limitato ad un incontro di informazione, martedì 30 giugno con una coda il giorno successivo, utile all'amministrazione solo per poter scrivere nel bando le parole di rito: "sentite le organizzazioni sindacali". Un semplice adempimento burocratico/sindacale.

LEGGE E REGOLAMENTO

L'amministrazione, rappresentata dal Capo Dipartimento Dr. Bruschi, ha motivato le proprie scelte con la necessità di applicare la Legge 6 giugno 2020 n. 41 che, a loro avviso, innova l'impianto complessivo, anche in deroga al Regolamento.

La UIL scuola, anche sulla scorta del parere del proprio ufficio legale, ritiene, invece, che l'art. 4 della citata legge disciplina solo l'istituzione delle GPS e il conferimento delle supplenze. Nulla può innovare rispetto al Regolamento se non aggiustamenti.

La nostra posizione, ancorché ignorata al tavolo di confronto, è stata recepita in toto nel parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio Scolastico della Pubblica Istruzione.

STUDENTI DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E GRADUATORIE

Addirittura si inseriscono nelle graduatorie anche studenti universitari iscritti al III, IV e V anno del loro percorso di studi, senza il prescritto titolo di accesso.

Noi ritenevamo più semplice e lo abbiamo proposto di regolamentare le "messe a disposizione".

SERVIZIO SU SOSTEGNO SENZA IL POSSESSO DEL TITOLO

Si definisce inoltre un accesso in seconda fascia di sostegno al personale docente con tre anni di servizio sul sostegno "senza titolo" che sarebbe più opportuno per la stabilizzazione e non per le supplenze, ove si potrebbe pensare ad una preferenza e mai ad una precedenza. Riguardo alla proposta Uil di un concorso riservato per soli titoli per il personale con almeno tre anni di servizio, il Ministro lo ha sempre negato per ragioni di legittimità in relazione ad una fantomatica "professionalità" che ora però viene meno.

ITP E 24 CFU

L'attuale ministro è riuscita in una impresa quasi impossibile: peggiorare la Legge 107/15 di renziana memoria. Hanno cambiato, in peggio, i requisiti di accesso per gli ITP. A differenza di quanto prevede la normativa vigente, tale personale deve possedere da subito i 24CFU e non a partire dall'anno scolastico 2024/25.

TABELLA TITOLI

La cosa più grave, comunque, riguarda lo stravolgimento delle tabelle di valutazione dei titoli. Alcuni di essi hanno visto il loro valore ridotto, altri sono spuntati dal nulla. Risultato: alcuni ci rimetteranno, i precari storici, altri ne saranno avvantaggiati, i neolaureati. Per non danneggiare nessuno sarebbe stato sufficiente consolidare gli attuali punteggi e ripartire da lì. Invece la scelta chiara è stata quella di "punire" chi ha fatto funzionare la scuola.

In questa brutta vicenda la UIL scuola starà come sempre vicina ai precari e, col proprio ufficio legale, promuoverà ricorsi gratuiti (salvo un contributo per spese di segreteria) per impugnare tutti quegli aspetti di criticità che abbiamo evidenziato durante il confronto e che di seguito rappresentiamo.

TUTTAVIA, VANNO EVIDENZIATI I RISULTATI, SIA PURE MOLTO PARZIALI, OTTENUTI RISPETTO ALLA BOZZA DELLA O.M. PRESENTATA IN SEDE DI CONFRONTO/INFORMATIVA SINDACALE

BOZZA DELLA ORDINANZA MINISTERIALE	ORDINANZA MINISTERIALE n. 60 del 10/07/2020
Non possibilità di riconoscere il servizio aspecifico per la secondaria se svolto nella scuola della infanzia e della primaria.	Riconoscimento del servizio non specifico nella secondaria se svolto nella scuola primaria e dell'infanzia.
Non riconoscimento del servizio svolto su IRC e materia alternativa.	Riconoscimento del servizio svolto su IRC o materia alternativa come aspecifico.
Valutazione di 6 punti per il titolo di specializzazione su sostegno.	Valutazione di 9 punti per il titolo di specializzazione su sostegno.
Non valutazione del diploma magistrale.	Valutazione di 6 punti per il diploma magistrale.
Valutazione di 0,5 punti per ogni corso di perfezionamento o master.	Valutazione di 1 punto per ogni corso di perfezionamento o master.
Nessuna clausola di "salvataggio" per i docenti diplomati magistrali immessi in ruolo con clausola risolutiva.	Possibilità per i docenti diplomati magistrali immessi in ruolo con clausola risolutiva di iscriversi con riserva nelle graduatorie provinciali.
Non possibilità di completamento per il docente che convocato dalle graduatorie provinciali abbia accetto uno spezzone in assenza di cattedra intera.	Possibilità di completamento, anche con il frazionamento di una cattedra intera, per il docente che convocato dalle graduatorie provinciali ha accetto uno spezzone in assenza di cattedra intera.
Non possibilità di lasciare una cattedra al 30/6 per un'altra al 31/8 per il medesimo o diverso insegnamento durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti.	Possibilità di lasciare una cattedra al 30/6 per un'altra al 31/8 per il medesimo o diverso insegnamento durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLE SUPPLENZE D.M. 131 DEL 13.06.2007

Di seguito alcune modifiche che l'ordinanza ministeriale apporta al Regolamento delle supplenze che ha garantito per quasi 15 anni determinati diritti ai supplenti e che ora vengono di fatto cancellati.

- **SPEZZONI PARI O INFERIORI ALLE 6 ORE:** *Modifica della legge finanziaria del 2001 e del comma 4 dell'art. 1 del Regolamento delle supplenze nella parte in cui si assegnano gli spezzoni pari inferiori alle 6 ore prioritariamente al docente di ruolo non abilitato anziché al docente precario abilitato ai fini del completamento dell'orario.*

Con questa modifica il precario abilitato che fino allo scorso anno poteva ambire ad un completamento orario, qualora in servizio per uno spezzone orario, non potrà più avere diritto al completamento, anche se in possesso della relativa abilitazione, perché le ore saranno assegnate al docente di ruolo anche senza abilitazione. Una contraddizione rispetto al merito e alla meritocrazia sempre e a sproposito invocati.

Sottolineiamo come la legge n. 41/2020 che istituisce le GPS non prevede che possa essere derogata la legge finanziaria in relazione all'assegnazione degli spezzoni orari pari o inferiori alle 6 ore. È quindi un intervento non indispensabile che l'amministrazione fa a danno dei precari abilitati che potevano ambire ad un completamento orario. Un elemento di illegittimità che faremo valere in sede giurisdizionale.

- **SUPPLENZA FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI:** *Eliminazione della possibilità prevista dal Regolamento delle supplenze per il docente in servizio per una supplenza di pochi giorni o pochi mesi di lasciarla per accettarne una che arrivi direttamente al termine delle lezioni. Si agevolano giochi e giochetti che fanno perdere diritti e portano a contenziosi estesi, anche in questo caso impugneremo questa decisione.*

Si toglie la possibilità al docente in servizio per una supplenza di pochi giorni o pochi mesi di lasciarla per accettarne un'altra che arrivi direttamente al termine delle lezioni.

Ricordiamo infatti che anche con l'introduzione delle GPS la possibilità di avere una supplenza direttamente fino al termine delle lezioni non è preclusa. Infatti, il posto che si rende disponibile, per qualunque causa, dopo il 31/12 continuerà ad essere, come in precedenza, una supplenza temporanea di competenza del dirigente scolastico che l'assegna direttamente al termine delle lezioni.

Non essendoci più la possibilità di lasciare la supplenza breve si preclude al docente di poter maturare più punteggio con una supplenza più lunga.

-
- **GIUSTIFICAZIONE E SANZIONI:** *Viene eliminata la possibilità di rifiutare per una sola volta la supplenza breve senza incorrere in sanzioni. Inoltre, vi è l'eliminazione della possibilità per il supplente di poter giustificare, con motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola, un eventuale rifiuto o l'abbandono di una supplenza al fine da non incorrere in nessuna sanzione.*

Si toglie la possibilità al supplente di poter giustificare il rifiuto o l'abbandono della supplenza al fine da non incorrere in nessuna sanzione. Si riducono le tutele.

-
- **SUPPLENZE FINO AI 10 GIORNI AI DOCENTI IN SERVIZIO SU POTENZIAMENTO:** *Il dirigente scolastico può, ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.*

Si omette di richiamare l'art. 28 comma 1 del CCNL 2016-2018 nella parte in cui prevede che le supplenze fino a 10 giorni possono essere assegnate dal dirigente scolastico al docente su potenziamento solo per eventuali ore non programmate nel PTOF. Si pensa al risparmio e non alla qualità dell'insegnamento.

TABELLE DEI TITOLI

La tabella dei titoli per la costituzione della II e III fascia di istituto (e di conseguenza delle GPS) viene stravolta rispetto al triennio precedente.

Alcuni titoli valgono meno, altri di più e c'è l'introduzione di nuovi servizi e nuovi titoli che poco hanno a che fare con la carriera di un docente e molto invece riguardano le carriere universitarie.

ATTIVITA' UNIVERSITARIE

Si introducono alcune attività universitarie, come quella per esempio dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia o delle attività di ricerca scientifica sulla base di assegni, che sono valutate in modo spropositato rispetto per esempio al servizio di docente prestato nella scuola e nello stesso tempo

poco "raggiungibili" da parte degli aspiranti. Non solo, non c'è nessun limite di punteggio a tali attività, con anche la possibilità di far valutare contemporaneamente, e per lo stesso anno scolastico, il punteggio per lo svolgimento di tali attività più quello di una eventuale supplenza riconosciuta giuridicamente se il docente fruiva della relativa aspettativa. Si tratta di situazioni di privilegio per il mondo accademico.

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

Altro punto discutibile sono le certificazioni informatiche per come saranno valutate rispetto al triennio precedente: non c'è più il riferimento alle ore, non si specifica quali siano e soprattutto non c'è nessun riferimento ai cosiddetti corsi sull'uso didattico dell'utilizzo delle LIM e dei Tablet .

TITOLI ARTISTICI

Tabelle di valutazione titoli artistici musicali e coreutici: stravolte nel contenuto e con troppe criticità. Prevista l'autocertificazione.

Esclusa la valutazione di gran parte delle attività artistiche rispetto alle precedenti tabelle di valutazione per le classi di concorso A-55, A-56, A-57 e A-58. Per le attività artistiche ancora oggetto di valutazione l'Amministrazione chiede di autocertificare alcuni dati che i docenti, con pochi giorni a disposizione e in un periodo emergenziale, difficilmente saranno in grado di recuperare. Singolare è il caso dei titoli artistici valutabili per la classe di concorso A-59 che non hanno nessuna attinenza con quelli previsti nella precedente tabella di valutazione, tantomeno con la classe di concorso.

Alla luce di tali cambiamenti si eliminano titoli e punteggi relativi ai servizi che creeranno una situazione nuova all'interno delle graduatorie rispetto il triennio precedente.

Le principali modifiche rispetto il triennio precedente

I FASCIA GPS INFANZIA E PRIMARIA (II FASCIA DI ISTITUTO)

- Il punteggio aggiuntivo del **titolo di Scienze della Formazione Primaria infanzia e primaria** (a.2 nuova tabella) è **valutabile sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria.**
- **Non compare più nelle note** che *"è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria".*
- **Eliminato** il limite di valutazione di altri titoli (era massimo punti 30).
- Si valutano **altre lauree** rispetto al precedente aggiornamento con punteggio **da 1,5 a 6 per ogni titolo.**
- **Dottorato di ricerca:** punti 12. **Eliminato il limite di un solo titolo** valutabile.
- **Valutazione di attività universitarie 12 punti (titoli scientifici):** abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni; inserimento nelle graduatorie nazionali AFAM finalizzate alla stipula di contratti a T.I.

-
- **Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale: passa da 6 a 2 punti**

 - **Master universitario di I o II livello: passa da 3 a 1 punti (eliminato il limite di 3 titoli).**

 - **Certificazioni informatiche: con 0,5 per qualsiasi titolo** comprese le certificazioni avanzate. Nella precedente tabella si valutavano da 0,5 fino a 1,5 per le certificazioni avanzate.

 - **Si valuta come aspecifico** anche il servizio prestato su **altro grado o su altra classe di concorso.**

II FASCIA GPS SCUOLA SECONDARIA (III FASCIA ISTITUTO)

- **Dottorato di ricerca: punti 12. Eliminato il limite di un solo titolo** valutabile.

- **Valutazione di attività universitarie da 3 a 12 punti (titoli scientifici):**

abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni; inserimento nelle graduatorie nazionali AFAM finalizzate alla stipula di contratti a T.I.

- **Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale: passa da 6 a 2 punti.**

- **Master universitario di I o II livello: passa da 3 a 1 (eliminato il limite di 3 titoli)**

- **Certificazioni informatiche: con 0,5 per qualsiasi titolo** comprese le certificazioni avanzate. Nella precedente tabella si valutavano da 0,5 fino a 1,5 per le certificazioni avanzate.

- **Certificazioni linguistiche: il B2 passa da 1 a 3; il C1 passa da 2 a 4; il C2 passa da 3 a 6 punti.**

- **Non compare più nelle note** che

"i servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come altre attività di insegnamento, di cui al punto 3."

- **Altre attività di insegnamento:** non prevista.

- **CLIL:** passa da 3 a 6 punti.

- **Tabelle dei titoli artistici dei musicali e coreutici:** stravolte nel contenuto. Si presenteranno con l'autocertificazione.

- Eliminata la valutazione del **servizio prestato nei conservatori per lo specifico strumento musicale** (come non specifico).

- Eliminata la valutazione del **servizio prestato nell'accademia nazionale di danza per le classi di concorso del liceo coreutico** (come non specifico).

COSA SONO LE GRADUATORIE PROVINCIALI E COME VERRANNO COSTITUITE

VALIDITA'

Le GRADUATORIE PROVINCIALI PER SUPPLENZE (GPS) avranno validità biennale (20/21-21/22)

FASCE

saranno divise in due fasce:

- 1. Prima fascia: I docenti in possesso di abilitazione per la classe di concorso o posto richiesti (anche provenienti dalle GAE o dalla I fascia di istituto di altra provincia);**
- 2. Seconda fascia: I docenti in possesso del titolo di accesso (senza abilitazione per la classe di concorso o posto richiesti).**

GRADUATORIE DI ISTITUTO DI II E III FASCIA

I docenti che appartengono alle due fasce si iscrivono contemporaneamente nelle graduatorie di istituto:

- Nella II fascia di istituto (gli abilitati) che corrisponde quindi alla loro I fascia delle GPS;**
- Nella III fascia di istituto (chi accede col solo titolo di studio) che corrisponde alla loro II fascia delle GPS.**

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO E I FASCIA DI ISTITUTO

Rimane ovviamente in vigore la **prima fascia di istituto** così come costituita nel 2019 che quest'anno non si aggiorna. Così come non si aggiornano le **Graduatorie ad Esaurimento**.

IN QUANTE PROVINCE E' POSSIBILE L'ISCRIZIONE

Ci si iscrive, per GPS e graduatorie di istituto di II e III fascia, **in una sola provincia**. Non è quindi possibile scegliere le GPS in una provincia e, per esempio, la II e/o III fascia di istituto in altra provincia.

COSA PUO' FARE CHI E' ISCRITTO NELLE GAE E NELLA I FASCIA DI ISTITUTO

È possibile per **chi è attualmente iscritto nella Graduatorie ad Esaurimento in una provincia e nella I fascia di istituto in altra provincia** (o nella stessa in cui è presente nelle GAE) scegliere per le GPS e di conseguenza la II e III fascia di istituto in un'altra provincia, es.:

il docente è attualmente presente:

- 1. Nelle GAE provincia di Bergamo;**
- 2. Nella I fascia di istituto provincia di Bergamo o di Roma**

Può ora scegliere:

- 3. Le GPS e II e III fascia di istituto anche in provincia di Napoli.**

Naturalmente, chi è già inserito nelle GAE sceglierà di inserirsi nella GPS (per la stessa classe di concorso o tipologia di posto) solo qualora desidera avere la possibilità di una supplenza al 30/6 o 31/8 in un'altra provincia.

PER QUALI SUPPLENZE SARANNO UTILIZZATE LE GPS

Le GPS sono utilizzate per conferire direttamente gli incarichi al 30/6 o 31/8 SOLO dopo che sono esaurite le Graduatorie ad Esaurimento e sono risultati posti disponibili per mancanza di aspiranti.

Pertanto, i docenti che fanno parte delle GPS possono avere un incarico al 30/6 o 31/8, **su tutta la provincia scelta**, che sarà assegnato direttamente dall'Ufficio Territoriale al termine delle convocazioni delle GAE e se risulteranno ancora posti disponibili (in questi casi si scorrerà prima la I fascia delle GPS e successivamente la II fascia per ogni classe di concorso o tipologia di posto).

QUANTE SCUOLE SI SCELGONO PER LE GRADUATORIE DI ISTITUTO DI III E II FASCIA

Per le GRADUATORIE DI ISTITUTO DI II E III FASCIA i docenti **scelgono fino a 20 scuole** per ciascuna graduatoria a cui si ha diritto (per tutti gli ordini e gradi) sempre **nella stessa provincia in cui si è scelto l'inserimento nelle GPS**.

PER QUALI SUPPLENZE SARANNO UTILIZZATE LE GRADUATORIE DI ISTITUTO

Le graduatorie di Istituto saranno utilizzate principalmente **per le supplenze brevi** e, nei casi eccezionali, in subordine alle GPS qualora dovessero risultare posti disponibili al 30/6 o 31/8 dopo le convocazioni dalle GPS a seguito di rinunce o di assenza degli aspiranti alla convocazione.

In questo caso i posti, residuati quindi sia dalle GAE che dalle GPS, si restituiscono alle scuole come avveniva negli anni precedenti e il DS scorrerà le graduatorie di Istituto partendo dalla I fascia per assegnarli.

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI DI NOMINA

Di seguito le sequenze dell'assegnazione dei posti fino al 30/6 o 31/8:

- 1. Graduatorie ad esaurimento;**
- 2. Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)**

In subordine, e solo se restano posti dalle GPS per eventuali rinunce o assenza alle convocazioni, questi sono restituiti ai dirigenti scolastici.

Le Graduatorie di istituto continueranno naturalmente ad essere utilizzate oltre che per le supplenze brevi anche per i posti resosi disponibili, **per qualsiasi causa, dopo il 31/12** di ogni anno.

DECADENZA DELLE ATTUALI GRADUATORIE DI ISTITUTO

All'atto della costituzione delle GPS decadono le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia costituite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 giugno 2017, n. 374 (triennio precedente).

COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE E TITOLI DI ACCESSO

INFANZIA E PRIMARIA

LE GRADUATORIE PROVINCIALI (GPS)

Saranno distinte in due fasce:

1. **Prima fascia:** i docenti in possesso di abilitazione:
 - Laurea in Scienze della formazione primaria;
 - Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997).
2. **Seconda fascia: studenti** che nell'anno accademico 2020/21 si iscrivono al **terzo, quarto o quinto anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, con 150 200 o 250 CFU** al momento della presentazione della domanda.

I soggetti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento possono presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie provinciali di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

SCUOLA DI I E II GRADO

Saranno distinte in due fasce:

1. **Prima fascia:** i docenti in possesso di abilitazione per la specifica classe di concorso per cui si accede (Tabella A);
2. **Seconda fascia:** soggetti in possesso del titolo di studio che dà accesso all'insegnamento della specifica classe di concorso (con i relativi crediti o esami richiesti) ovvero Laurea di Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo Ordinamento, Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti Vecchio Ordinamento DPR 19/2016 E DM 259/2017 e di uno dei seguenti requisiti:
 - 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm 616/2017;

oppure

 - abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

oppure

 - precedente inserimento nelle graduatorie di istituto valide per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso.

N.B. Per la seconda fascia delle GPS (terza fascia di istituto) la novità riguarda **chi non era inserito nelle graduatorie di istituto nel triennio precedente**, per cui si deve essere in possesso dei **24 CFU** o, **in alternativa**, di una abilitazione diversa rispetto alla classe di concorso per cui si accede (es. **la docente in possesso del titolo abilitante della primaria accede con la sola laurea di accesso alla classe di concorso senza il requisito dei 24 CFU**).

Chi è invece **già inserito nelle terze fasce di istituto del triennio precedente** si inserisce con il requisito con cui si era già inserito nell'ultimo aggiornamento (es. **solo laurea di accesso senza il possesso dei 24 CFU**).

I soggetti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento possono presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie provinciali di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

DOCENTI TECNO PRATICI (ITP)

Saranno distinte in due fasce:

1. **Prima fascia:** i docenti in possesso di abilitazione per la specifica classe di concorso per cui si accede (Tabella B).

2. **Seconda fascia:** soggetti in possesso del Diploma di scuola superiore valido per l'accesso ad uno degli insegnamenti (comprensivo di eventuali titoli congiunti) più il **possesso di uno dei seguenti requisiti:**
 - 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm 616/2017;
oppure
 - Abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione;
oppure
 - Precedente inserimento nelle graduatorie di istituto valide per il triennio 2017/20.

N.B. Per la seconda fascia delle GPS (terza fascia di istituto) la novità riguarda **chi non era inserito nelle graduatorie di istituto nel triennio precedente**, per cui si deve essere in possesso dei 24 CFU o di una abilitazione diversa rispetto alla classe di concorso per cui si accede.

Chi è invece **già inserito nelle terze fasce del triennio precedente** si inserisce con il requisito con cui si era già inserito nell'ultimo aggiornamento (**es. solo diploma senza il possesso dei 24 CFU**).

I soggetti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento possono presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie provinciali di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

PERSONALE EDUCATIVO (per Convitti ed Educandati)

Saranno distinte in due fasce:

1. **Prima fascia:** soggetti in possesso di abilitazione ottenuta attraverso il superamento di concorso anche a soli fini abilitativi.

2. **Seconda fascia:**
 - Abilitazione in scuola primaria: Laurea in Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale o Laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/90, n. 341, art.3, comma 2);
oppure
 - laurea in Pedagogia, Diploma di laurea in Scienze dell'Educazione, Diploma di laurea in scienze dell'educazione, LS 65, LS 87, LM 57, LM85 + 24 CFU o abilitazione per altra classe di concorso o altro grado o precedente inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale educativo
oppure
 - laurea in Scienze dell'educazione + 24 CFU o abilitazione per altra classe di concorso o altro grado o precedente inserimento nella terza fascia del personale educativo.

I soggetti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento possono presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie provinciali di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

POSTI DI SOSTEGNO

Saranno divise in due fasce principali (più una coda alla I fascia):

- 1. Prima fascia:** docenti in possesso del relativo titolo di specializzazione;

- 2. Coda alla I fascia:** Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia;

- 3. Seconda fascia:** i docenti privi del relativo titolo di specializzazione ma che abbiano **tre anni di servizio su posto di sostegno del relativo grado** e che siano in possesso di abilitazione o titolo di studio previsto per l'accesso alle graduatorie provinciali.

I soggetti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento possono presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie provinciali di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

LICEI MUSICALI

Si applicano le specifiche disposizioni previste dall'art. 4 e saranno distinte in due fasce:

- 1. Prima fascia:** aspiranti in possesso del titolo di accesso alla specifica classe di concorso ai sensi dell'allegato E + abilitazione per le classi di concorso A029, A030, A056 + servizio sulle classi di concorso A053, A055, A063, A064.

- 2. Seconda fascia:** aspiranti in possesso del titolo di accesso alla specifica classe di concorso ai sensi dell'allegato E più il **possesso di uno dei seguenti requisiti:**
 - 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm 616/2017;
 - *oppure*
 - Precedente inserimento nelle graduatorie di istituto valide per il triennio 2017/20.

I soggetti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento possono presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie provinciali di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

CLASSI DI CONCORSO AD ESAURIMENTO

Non ci possono essere nuovi inserimenti per le seguenti classi di concorso:

▪ A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
▪ A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
▪ A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
▪ A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;
▪ B-01 Attività pratiche speciali;
▪ B-29 Gabinetto fisioterapico;
▪ B-30 Addetto all'ufficio tecnico;
▪ B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
▪ B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
▪ B-33 Assistente di Laboratorio possono fare domanda di inserimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle graduatorie di istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Continuano invece ad inserirsi tutti quei docenti che per tali classi di concorso **erano già presenti nelle graduatorie di istituto per il triennio precedente 2017/2020.**

Inoltre, tutti coloro che appartengono alle classi di concorso sopra citate:

- se in possesso di **abilitazione per le classi di concorso A-66, A-76, A-86** possono fare domanda di inserimento, purché in possesso del relativo titolo di accesso, nella prima fascia delle GPS delle classi di concorso A-41, con riconoscimento del servizio prestato quale servizio specifico, e nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso per le quali possiedono il titolo di accesso.
- se in possesso del **titolo di abilitazione ovvero già inseriti nelle Graduatorie di istituto di terza fascia per le classi di concorso B-01, B-31 e B-32:**
 - a) qualora in possesso dei titoli di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale teorico-pratico presso l'istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per i minorati della vista, presso l'istituto professionale di Stato per Sordomuti «A. Magarotto», nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione, **possono fare domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS sostegno;**
 - b) qualora in possesso del titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione, **possono fare domanda di inserimento nelle GPS di prima fascia per il sostegno, relativamente alla scuola secondaria di primo grado per quanto concerne la classe di concorso B-01, alla scuola secondaria di secondo grado per quanto concerne le classi di concorso B-31 e B-32.**

DOCENTI IMMESSI IN RUOLO CON RISERVA

È previsto che i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L'inclusione diviene effettiva all'esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato.

PER QUALI SUPPLENZE SONO UTILIZZATE

Le graduatorie provinciali sono utilizzate, in subordine alle graduatorie ad esaurimento, per le supplenze:

- annuali (31 agosto);
- fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

NB: Sono esclusi gli spezzoni pari o inferiori le 6 ore. Per le supplenze temporanee si utilizzano invece le graduatorie di istituto.

GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO - CORRISPONDENZA

La corrispondenza tra le graduatorie ad esaurimento/graduatorie provinciali e le graduatorie d'istituto sarà:

- **Graduatorie ad esaurimento - I fascia d'istituto (già vigenti per il triennio 2019/22)**
- **I fascia graduatorie provinciali - II fascia d'istituto**
- **II fascia graduatorie provinciali - III fascia d'istituto**

Per le graduatorie di seconda e terza fascia, per tutti i posti o classi di concorso, si potranno scegliere fino a venti scuole nelle quali inserirsi.

I punteggi e le posizioni spettanti saranno determinati sulla base dei dati presentati per l'iscrizione nelle graduatorie provinciali.

I MOTIVI DI RICORSO

Relativamente alla pubblicazione dell'ordinanza e per i motivi esposti nella presente scheda è nostra intenzione "sostenere" la forte azione di tutela politico sindacale affiancando anche una azione di natura giudiziaria. A tal riguardo abbiamo individuato alcuni elementi di forte criticità con particolare riferimento ai:

- **criteri di inserimento in 1 e 2 fascia;**
- **il mancato riconoscimento dell'abilitazione dopo 36 mesi di servizio come ribadito dalla recente sentenza del Consiglio di Stato;**
- **lo stravolgimento delle tabella di valutazione dei titoli;**
- **l'esclusione dei diplomati magistrali dalla possibilità di inserimento in 2 fascia delle GPS a favore degli studenti di scienze della formazione primaria;**
- **la tabella di valutazione dei titoli artistici;**

-
- **la richiesta anche per gli ITP del conseguimento dei 24 CFU in violazione delle recenti modifiche legislative che consentivano agli stessi la partecipazione sino al 2024 alle procedure concorsuale con il solo titolo di studio.**

Gli interessati potranno rivolgersi alle singole strutture UIL Scuola territoriali che, attraverso l'ufficio legale nazionale, potranno gestire al meglio le diverse richieste che dovessero pervenire dagli iscritti.